
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA





Edited with the trial version of **Foxit Advanced PDF Editor**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Fiorenza Crivellaro ha pronunziato la seguente


SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 7466 del Reg. Gen. dell'anno


2011 e promossa con atto di citazione depositato il 28 no-

vembre 2011

con l'avv. da: giusta mandato a margine dell'atto di citazione



Attore-



ASSICURAZIONI SPA, con l'avv.

, giusta procura notarile alle liti

contumace


- convenuto-


Oggetto: Risarcimento danni da incidente stradale.

Conclusioni per l'attrice:

come da comparsa conclusionale.

Conclusioni per Assicurazioni:







Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, assu-

mendo di aver subito danni fisici in conseguenza di un sini-

stro stradale avvenuto il 23 maggio 2010 in Padova, conve-

niva in giudizio il asserito responsabile, e la Com-

pagnia responsabile ex art. 149 del cod. ass., chiedendo la


condanna di quest'ultima al risarcimento del danno patito,

residuato in € 6.677,54 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva la sola compagnia convenuta con comparsa depositata il 29 novembre 2011, non contestando la re-

sponsabilità nella causazione del sinistro di cui è causa e

riconoscendo la dinamica dell'accaduto così come prospet-





tata da parte attrice, ma limitandosi a contestare solo il

quantum della domanda attorea.

Veniva dato atto da parte convenuta della corresponsione di

un acconto di € 1.000,00 e si chiedeva conseguentemente il

rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita mediante espletamento di Ctu me-


dico legale sulla persona di

La causa veniva trattenuta quindi per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 8 novembre 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sussiste contestazione in ordine all'an del sinistro di

cui è causa; pertanto l'accertamento giudiziale deve avere



trauma distorsivo della spalla destra.

La Ctu espletata da parte del dott. ha accertato in

capo all'attrice un danno biologico da invalidità permanente

in misura pari all'uno percentile.

Parte convenuta costituita invoca l'applicazione della novel-

la dell'art. 139 del decreto legge n. 1/12 convertito dalla

legge n. 27/12.

Ricordiamo come nella fattispecie a giudizio il Ctu abbia ac-

certato la sussistenza di un danno biologico da invalidità





permanente, ancorchè di modesta entità.

Ci si deve quindi interrogare su quale sia la reale portata

della richiamata disposizione.

Invero, essa non può essere intesa nel senso di escludere il

diritto al risarcimento del danno biologico permanente, qua-

lora la lesione non sia stata accertata in sede di esame

strumentale, ma risulti comunque comprovata da accerta-

mento medico legale.

Seguendo tale interpretazione, infatti, si giungerebbe ad e-

scludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente

provati, solo' ed esclusivamente in base alle modalità

dell'accertamento, con evadente violazione dell'art. 3 Cost.

(per discriminazione fra situazioni giuridiche soggettive ana-


loghe), dell'art. 32 Cost. (per violazione discriminatoria del diritto alla salute) e dell'art. 24 Cost. (per violazione della possibilità di tutela di situazioni giuridiche soggettive rile-

vanti ed accertate).

Nar Ng Nar Ng Nar Ng

Preclusa pertanto la via di concepire la disposizione come barriera di "franchigia" diretta a discriminare il danno alla salute in base alle mere modalità di accertamento, non rimane che coordinare la norma con la disposizione dell'art. 3 quater introdotta contestualmente dalla stessa legge n. 27/2012, che prevede la possibilità di accertamento della lesione alla salute mediante accertamento clinico in sede di visita medico legale.

AN AN



te possa essere validamente accertato e riconosciuto anche

mediante accertamento medico legale, senza necessità di al-

cun specifico esame strumentale, come del resto avvenuto

nel caso di specie ad opera del Ctu nominato. Il significato

precettivo della disposizione va quindi rettamente inteso nel senso di un richiamo al medico legale finalizzato ad evitare riconoscimenti "a stralcio", non adeguatamente valutati e

confortati da verifica strumentale o comunque obiettiva in

sede di accertamento medico legale.

Del resto, nemmeno l'interpretazione letterale della disposi-


zione consentirebbe di ritenere che l'assenza di un accer-

tamento strumentale comporti di per sè l'automatica esclu-

sione del danno da invalidità permanente.

Il tenore dell'art. 3 ter della legge n. 27/2012 infatti non statuisce affatto ciò, richiedendo solo che le lesioni di lieve

entità siano "suscettibili" di accertamento clinico strumenta-



le obiettivo, ovvero, secondo l'unico significato palese del

termine in lingua italiana corrente, potenzialmente idonee

ad essere rilevate mediante tale modalità di accertamento.

Di conseguenza, l'eventuale effettiva assenza dell'esame strumentale non sarebbe comunque motivo di esclusione

della risarcibilità del danno in base alla norma citata, qua-

lora la possibilità di rilevazione della lesione mediante ac-

certamento strumentale non venga, anche solo astratta-

mente, positivamente esclusa.



Per tali ragioni, va negato che l'applicazione della disposi-

zione citata comporti nel caso di specie l'esclusione del ri-

conoscimento del danno biologico da invalidità permanente.

Ciò posto, tale voce di danno va liquidata con la somma di €

748,08, giusta valore tabellare attuale ex lege n. 57/2001.

A titolo di invalidità temporanea, è stato accertato un perio-

do di giorni 15 al 75%, giorni 15 al 50% e ulteriori giorni 14

al 25%, il che porta ad una liquidazione di tale posta di

danno pari ad € 1.014,60.

Va quindi riconosciuto in capo alla parte attrice il danno


morale conseguente alle lesioni subite. Tale voce va ricono-


sciuta in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26972 dell'11

novembre 2008, secondo la quale "il risarcimento del danno

deve essere integrale", e quindi comprendere anche il risto-

ro del pregiudizio relativo alla sofferenza morale.





Non essendo il pregiudizio da sofferenza morale contempla-

to dalla liquidazione tabellare ex lege n. 57/2001, esso va

conseguentemente riconosciuto con liquidazione separata.

Quanto alla prova dell'effettività del danno, il primo indice

va individuato nell'accertamento della lesione in sede medi-

co legale. Si rileva come risulti accertato in danno

dell'attrice un danno da invalidità permanente pari al 1%,


che comporta notoriamente un grado lieve di sofferenza, ri-

sarcibile nella misura percentuale del 20% del canno biolo-

gico totale, per complessivi € 352,54.

Le spese mediche sono state ritenute congrue e documenta-

te in € 363,00.



1.478,22.

Tale importo è in moneta attuale ed è quindi da devalutarsi

sino alla data del sinistro. Su tale somma, vanno quindi

computati gli interessi compensativi al tasso di legge dai fat-

to al saldo, da calcolarsi sull'importo rivalutato di anno in anno sino alla sentenza.

La convenuta Assicurazioni spa va quindi condan-

nata a rifondere all'attrice i danni subiti, quantificati nel re-

siduo di € 1.478,22, oltre ad interessi legali da calcolarsi





sull'importo de quo devalutato alla data del sinistro e quindi rivalutato di anno in anno sino alla sentenza dal fatto al saldo.

Vanno peraltro rifuse altresi all'attrice le spese di Ctu do-

cumentate in € 540,00.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la

soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

<u>P. Q. M.</u>

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni altra

domanda, deduzione ed eccezione disattesa

 Condanna Assicurazioni spa al pagamento in favore di della somma di € 1.478,22, in mo-

neta attuale, da devalutarsi al 23 maggio 2010, oltre agli


Edited with the trial version of **Foxit Advanced PDF Editor**

To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

interessi compensativi al tasso di legge dal fatto al saldo,

da computarsi sull'importo rivalutato di anno in anno

sino alla presente sentenza;






dell'attrice, che si liquidano definitivamente in E 2.029,00, di cui € 234,00 per spese ed € 1.795,00 per

compensi, oltre ad Iva e C.P.A. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova il 22 novembre 2012.



Il Giudide Zi Pace Avv. Fiorenza Crivellaro

